

Banca di Bologna

Bologna, 28/09/2023

Scheda tecnica 1.2	GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice - (Lavori, Servizi e Forniture)
--------------------	---

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme alla Schema Tipo 1.2 di cui al Decreto 16.09.2022, n. 193.

Garanzia fideiussoria n. F90/10161/2		Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa, nella persona del Responsabile di Filiale Minghini Mirco nato a Bologna il 10/10/1984	
Contraente (Obbligato principale)	C.F./P.IVA	PEC	
MISTER CLEAN S.A.S. DI BORELLO PAOLO E C.	00812261204	misterclean@arubapec.it	
Sede: Città	Via / P.zza n. civico	Cap	Prov.
SAN LAZZARO DI SAVENA	VIA KENNEDY 83	40068	BO
Stazione Appaltante (Beneficiario)	Sede		
ACI DIREZIONE TERRITORIALE DI BOLOGNA	VIA DEL FAGGIOLO 1/11 BOLOGNA		
C.F./P.IVA: 00493410583/00907501001	PEC: //		
Descrizione opera/servizio/fornitura		Luogo di esecuzione	
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI E DEI BAGNI DELLA DIREZIONE TERRITORIALE ACI DI BOLOGNA SITI IN BOLOGNA VIA DEL FAGGIOLO 1/11		BOLOGNA	
Costo aggiudicazione (€)	Ribasso d'asta aggiudicato (%)	Somma garantita (€)	% dell'importo contrattuale
EURO 16.800,00 OLTRE IVA	//	EURO 840,00	5%

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente scheda risulta allegata.

MISTER CLEAN s.a.s
 IL COF. DI BORELLO PAOLO & C.
 Via Kennedy, 83
 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
 Tel. 051/48.11.74 - Fax 051/82.75.910
 P.IVA e C.F. 00812261204

Originale

Filiale di San Lazzaro di Savena

Il Responsabile

BANCA DI BOLOGNA
FILIALE SAN LAZZARO DI SAVENA

Sede Legale e Direzione Generale
 Piazza Galvani, 4 - 40124 Bologna
 Tel. 051.6571111 Fax 051.6571100
 info@bancadibologna.it
 info@cert.bancadibologna.it
 www.bancadibologna.it

Banca di Bologna
 Credito Cooperativo Società Cooperativa
 Albo Società Cooperative n. A 117115
 Albo delle Banche n. 4672 Codice ABI 8883.1
 Registro delle Imprese e C.F. 00415760370
 R.E.A. n. 160969/BO
 Società partecipante al gruppo IVA
 Cassa Centrale Banca P.Iva 02529020220

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo
 Cassa Centrale Banca,
 iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
 Soggetta all'attività di direzione e coordinamento
 della Capogruppo Cassa Centrale Banca
 Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
 Aderente al Fondo di Garanzia
 dei Depositanti del Credito Cooperativo

Schema tipo 1.2 – FIDEIUSSIONE PER LA GARANZIA DEFINITIVA
(Art. 103 D.lgs. 18.4.2016 n. 50)

Art. 1 – Oggetto della garanzia

1. Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.
2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103 del Codice, in caso di:
 - a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
 - b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
 - c) rimborso:
 - i. delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii. della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii. di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
3. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.
4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 – Efficacia e durata della garanzia

1. L'efficacia della garanzia:
 - a) decorre dalla data di stipula del contratto;
 - b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nel quinto comma dell'art. 1.
 2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
 3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.
- La garanzia comunque perde ogni efficacia decorso il termine finale ultimo richiesto dall'Azienda Appaltante del 30/09/2024, allorché dovrà considerarsi automaticamente estinta ad ogni effetto.

Art. 3 – Somma garantita

1. La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:
 - a) a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
 - b) b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.
3. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
4. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 – Escussione della garanzia

1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.
3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 – Surrogazione - Regresso

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 Sanzioni internazionale

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

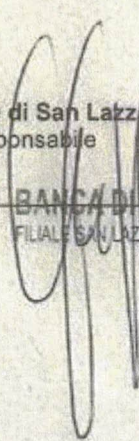
1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Data 28/09/2023

Filiale di San Lazzaro di Savena
Il Responsabile


~~BANCA DI BOLOGNA~~
FILIALE SAN LAZZARO DI SAVENA


VISTO PER AUTENTICA E
REGOLARITA' DELLE FIRME
GABRIELE SCARCIGLIA